

N°65 Reg. delib.	Ufficio competente URBANISTICA
----------------------------	-----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	RIQUALIFICAZIONE, CON AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DI UN SITO AD USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) IN VIA CASONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. IMPRESA: D.C.B. SOLE ASFALTI
---------	---

Oggi **ventitre 23-10-2017** del mese di **ottobre** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Assente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Assente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che

con istanza unica presentata allo S.U.A.P. in forma telematica in data 24/03/2017, id pratica: 00385910245-22032017-1255, la ditta D.C.B. Sole Asfalti srl ha richiesto di eseguire l'intervento di *ricomposizione ed ampliamento degli edifici al servizio dell'attività, con miglioramento e riqualificazione ambientale di un sito uso deposito materiali edili e installazione impianto recupero rifiuti non pericolosi*, sito in Sandrigo, via Casoni, sul terreno censito al Catasto Foglio 25, mapp. n. 185, 213 e 317, secondo la documentazione progettuale predisposta e presentata dallo Studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta (PD) – arch. Matteo Borgo procuratore per la pratica;

sul terreno oggetto di intervento è svolta l'attività da parte dell'impresa richiedente, che ha sede a Monticello C.O. in via Villa Rossi n. 52/A, con presenza di alcuni manufatti di cui al Permesso di Costruire in sanatoria n. 016/06 rilasciato in data 02/02/2006;

ai sensi dell'art. 16 delle NTO del Piano degli Interventi vigente, in tali ambiti è ammessa direttamente la realizzazione di interventi in ampliamento delle attività fino ad un massimo del 60% della superficie esistente e comunque non oltre i 100 mq di superficie coperta;

per l'ampliamento proposto è ammesso, ai sensi del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, il ricorso alle procedure semplificate di Sportello Unico per le Attività Produttive in Variante allo strumento urbanistico, secondo quanto stabilito all'art. 16 delle NTO del P.I.;

RICHIAMATI

l'art. 8 del DPR 160/2010 - Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

l'art. 4 della L.R. 55/2012 – Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.

3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

l'art. 16 delle NTO del P.I. vigente;

la DGRV n. 2045 in data 19/11/2013 – Approvazione delle linee guida per l'omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R. 55/2012, deliberazione/Cr 103/2013;

la Circolare regionale n. 1 del 20/01/2015 – Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 [...]. Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8;

CONSIDERATO

che l'intervento non determina alcuna riclassificazione urbanistica dell'area interessata ma, alla conclusione positiva del procedimento, si ha modifica puntuale del Piano regolatore comunale nel senso di consentire l'esecuzione dei lavori di progetto. La variante è concessa in relazione alla specifica attività imprenditoriale ed è vincolata in modo inscindibile al progetto da cui deriva (allegato alla DGRV 2045/2013);

che le motivazioni per le quali è richiesta la variante sono riportate nella relazione tecnica di progetto ed attengono alla necessità del riordino urbanistico e ambientale dell'esistente area produttiva con la possibilità di adibirne una parte alla messa in riserva e al recupero di rifiuti non pericolosi (inerti), una parte quale area per il deposito temporaneo; è prevista la sistemazione a verde di mitigazione a contorno ed il riordino dei box esistenti da accorpate in un unico fabbricato;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi contenute nel verbale in data 29/08/2017 ed i seguenti pareri espressi nel procedimento:

- parere favorevole con condizioni del Comune di Sandrigo – Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, in data 25/08/2017;
- comunicazione della Sezione di Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione SUPRO 0079466 del 22/05/2017 e SUPRO 0146737 del 06/09/2017, a conferma dei contenuti già espressi con precedente nota (entro procedimento di verifica assoggettabilità alla VIA di competenza della Provincia di Vicenza) del 22/09/2015, prot. n. 379135;
- parere della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza SUPRO 0081172 del 24-05-2017 di conferma del parere già precedentemente espresso (entro procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza della Provincia di Vicenza) in data 10/02/2016, prot. n. 244/16;
- parere del Comune di Monticello Conte Otto in data 23/08/2017, prot. 10649;
- parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del 29/08/2017, prot.11070, con le precisazioni/indicazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi;

VISTE

la Determina Dirigenziale n. 758 del 22/08/2017 della Provincia di Vicenza di approvazione del progetto di messa in riserva, recupero e selezione di rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti da costruzione, demolizione e scavi;

le integrazioni documentali fatte pervenire dall'impresa in data 04/09/2017, SUPRO 0145171;

ACCERTATO che

in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 55/2012, la determinazione della Conferenza di Servizi di variazione dello strumento urbanistico, compresi gli elaborati tecnici, è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Sandrigo a decorrere dal 30/08/2017 per la durata di 10 giorni consecutivi e del deposito è stata data notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web comunale e con avvisi affissi nel territorio comunale;

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del D.lgs 33/2013 si è altresì provveduto alla pubblicazione della documentazione nella apposita sezione del sito web "Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio";

nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sandrigo;

RITENUTO di condividere la proposta di riqualificazione e miglioramento del sito produttivo di cui all'oggetto in variante al Piano degli Interventi vigente in quanto l'intervento:

- non è in contrasto con le esigenze di interesse generale di corretto sviluppo urbano e razionale uso del territorio e riguarda un'area da tempo già sottratta all'uso agricolo;

- contribuisce al sostegno imprenditoriale, inteso quale fattore di sviluppo della collettività, in quanto garantisce le condizioni di conferma e sviluppo di un'azienda del territorio;
- comporta il miglioramento delle attuali condizioni del sito, grazie alla realizzazione di opere di mitigazione e sistemazione a contorno, sia per il miglioramento dell'impatto paesaggistico che per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- è collegata ad una proposta economica formulata dall'impresa e conveniente per il Comune di Sandrigo che prevede la esecuzione di lavori a favore del Comune per un importo pari ad € 212.000,00 nell'arco temporale di 4 anni;

RILEVATO che la realizzazione dell'intervento in oggetto è subordinata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/2012, alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale sono definite le modalità ed i criteri di intervento e le eventuali opere di urbanizzazione e di mitigazione necessarie per l'idoneo inserimento nel contesto territoriale dell'intervento;

VISTA la bozza di convenzione proposta dalla ditta in conformità alla bozza di convenzione predisposta dalla Regione Veneto ed approvata con DGRV n. 2045 del 19/11/2013 e rilevato che il costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (€ 26.200,00) risulta superiore al contributo dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 (€ 4.424,70) per l'attuazione dell'intervento;

RITENUTO di condividere i contenuti convenzionali da ultimo proposti dalla ditta con nota trasmessa in data 04/09/2017 SUPRO 0145171;

DATO ATTO, in merito ai procedimenti correlati:

- V.I.A. (art. 7 d.lgs 152/2006): Con Determinazione n. 874 in data 11/12/2015, agli atti del Comune di Sandrigo prot. 17125 del 31/12/2015, la Provincia di Vicenza ha escluso l'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di V.I.A. ai sensi art. 20 D.lgs 152/2006;
- V.Inc.A. (art. 5 DPR 357/1997 e DGRV 2292/2014): è presentata la dichiarazione di non necessità. Anche in fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., è stata presentata dichiarazione di non necessità di avviare la procedura di VIncA, secondo quanto previsto dalla DGRV 3173/2006, par. 3, lett. B, punto VI;
- V.A.S. (art. Art. 6 D.lgs 152/2006, LR 55/2012, DGRV 1717/2013): si è in sede di conferenza localizzativa di progetto che comporta anche la variante allo strumento urbanistico, cosicché vi è intersezione tra gli aspetti pianificatori e gli aspetti progettuali. In questi casi il legislatore ha stabilito "ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere" (art. 6 comma 12, introdotto dal D.Lgs. 29-6-2010 n. 128);

VISTE la L.R. 11/2004 e la L.R. 55/2012;

VISTO l'art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. 14/2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo [...], che fa salva l'applicazione delle procedure di cui al Capo I della L.R. 55/2012;

VISTI il D.lgs 267/2000 ed il D.P.R. 160/2010;

PROPONE di

1. richiamare le premessa quali parte integrante del presente provvedimento;
2. prendere atto che non sono state presentate osservazioni al progetto di miglioramento e riqualificazione ambientale di un sito uso deposito materiali edili e installazione impianto recupero rifiuti non pericolosi (inerti) a servizio della ditta D.C.B. Sole Asfalti srl. in variante al Piano degli Interventi del Comune di Sandrigo, a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria in data 29/08/2017;
3. approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, la variante urbanistica relativa all'immobile sito in Comune di Sandrigo, via Casoni, catastalmente identificato al Fg. 25, mapp. n. 185, 213 e 317, secondo la seguente documentazione progettuale predisposta dallo Studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta (PD) – arch. Matteo Borgo procuratore per la pratica, agli atti dello SUAP di Sandrigo:
 - Relazione tecnica (file: 00385910245-22032017-1255.007.PDF.P7M)

- Relazione recupero e trattamento acque meteoriche (file: 00385910245-22032017-1255.008.PDF.P7M)
 - Tav. 1.1 – Inquadramento (file: 00385910245-22032017-1255.012.PDF.P7M)
 - Tav. 2 - Planimetria stato attuale (file: 00385910245-22032017-1255.013.PDF.P7M)
 - Tav. 3.2 – Planimetria di progetto (file: 00385910245-22032017-1255.014.PDF.P7M)
 - Tav. 4.2 - Layout impianto recupero rifiuti non pericolosi (file: 00385910245-22032017-1255.015.PDF.P7M)
 - Tav. 5.2 - Planimetria recupero e smaltimento acque meteorologiche e piano quotato (file: 00385910245-22032017-1255.016.PDF.P7M)
 - Tav. 6.2 – Sezioni (file: 00385910245-22032017-1255.017.PDF.P7M)
 - Tav. 7.1 – Fabbricato uso magazzino-garage, officina piccola manutenzione, deposito olii (file: tav.7.1 fabbricato_170830.pdf.p7m)
 - Tav. 8 - Impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (file: 00385910245-22032017-1255.019.PDF.P7M)
 - Tav. 9 - Planimetria opere di urbanizzazione e mitigazione (file: tav.9 planimetria opere urbanizzazione-mitigazione.pdf.p7m)
4. richiamare le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni competenti, espressi o richiamati in sede di Conferenza dei Servizi:
- parere del Comune di Sandrigo – Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, in data 25/08/2017;
 - comunicazione della Sezione di Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione del 22/09/2015, prot. n. 379135;
 - parere della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza in data 10/02/2016, prot. n. 244/16;
 - parere del Comune di Monticello Conte Otto in data 23/08/2017, prot. 10649;
 - parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del 29/08/2017, prot.11070, con le precisazioni/indicazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi;
 - Determina Dirigenziale n. 758 del 22/08/2017 della Provincia di Vicenza di approvazione del progetto di messa in riserva, recupero e selezione di rifiuti speciali inerti non pericolosi;
5. approvare la bozza di convenzione per l'attuazione dell'intervento, conforme alla bozza predisposta dalla Regione Veneto ed approvata con DGRV n. 2045 del 19/11/2013, dando atto che
- il contributo di costruzione è scomputato ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2bis, del DPR 380/2001 con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse all'intervento;
 - le opere di cui all'art. 8 della Convenzione saranno realizzate a titolo perequativo ai sensi dell'art. 13 delle NTO del Piano degli Interventi vigente e saranno applicate le norma di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;
6. dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà:
- alla conclusione del procedimento edilizio/urbanistico ed al rilascio del Provvedimento conclusivo previo ottenimento di tutti gli atti ed i documenti necessari
 - agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, comprese la pubblicazione degli elaborati e degli atti sul sito comunale alla Sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione alla Regione dei dati ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 LR 55/2012.

Proposta n. 67 del 12-10-2017

OGGETTO	RIQUALIFICAZIONE, CON AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DI UN SITO AD USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) IN VIA CASONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. IMPRESA: D.C.B. SOLE ASFALTI
----------------	---

- SINDACO

Questo punto viene tenuto dall'Ass. Pozzato, faccio però prima un incipit io. Dopo di che, passerò la parola all'assessore che, tecnicamente, ci si piegherà come evolve questo elemento in particolare.

Come sapete, quando il Comune ha la possibilità di dare concessioni o sviluppi a richieste che vengono fatte, lo fa. Negli ultimi anni, per norma, ha la possibilità di ottenere, a proprio beneficio, delle perequazioni. Questo, generalmente, anche per comodità di bilancio, viene quantificato, armonizzato, tramutato in euro.

In casi particolari come questo, ma auspichiamo anche in altre opportunità che venissero a crearsi, abbiamo valutato – alla fine, infatti, la stella polare verso cui ci muoviamo è quella dell'interesse pubblico – di dare la possibilità ad aziende, come la presente che stasera trova delibera in questo Consiglio Comunale, di trasformare la monetizzazione della perequazione in lavori.

Nel caso specifico, come si diceva appunto nella Conferenza dei Capigruppo al vostro capogruppo Pozzato, c'è stato un accordo che ha fatto sì che i lavori che verranno svolti siano esattamente il doppio rispetto a quello che sarebbe stato l'importo in euro pattuito. È stato quantificato l'importo. L'azienda sapeva che, nel momento in cui avessimo firmato la Convenzione e questa accettazione di variante, avremmo preteso giustamente di avere una monetizzazione. Si è aperta una trattativa con l'azienda, che ha caratteristiche di costruzione anche di tipo stradale, ed abbiamo convenuto che, in un certo lasso di tempo, che non si esaurisce nell'esercizio corrente o quello prossimo, l'azienda faccia lavori per conto del Comune esattamente per il doppio. Ciò significa garantire lavori pubblici di un certo importo.

Prego, assessore!

- ASS. POZZATO LUCIA

Come ha già anticipato il sindaco, si tratta di un'area scoperta di circa 13.600 m², con una superficie coperta attuale di 200 m².

È stata presentata un'istanza di riqualificazione con ampliamento, in deroga al Piano degli Interventi. Ciò può avvenire solo per interventi produttivi, in base alla L.R. n.55.

Sostanzialmente si tratta della demolizione degli attuali edifici fatiscenti esistenti e di un ampliamento, con la creazione di un unico edificio di circa 500 m². Si tratta quindi di una Variante al Piano, perché c'è un aumento della volumetria superiore all'80% rispetto a quella esistente.

È stata fatta, come ho già anticipato in Commissione, anche una Conferenza dei Servizi fra Comune di Sandrigo, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Autostrada e Comune di Monticello, in quanto l'area è appunto a confine con il comune di Monticello. In realtà, l'azienda ha la sede operativa a Monticello Conte Otto e l'area produttiva a Sandrigo.

I pareri della Conferenza dei Servizi e della Provincia sono risultati positivi, per cui si è ritenuto di condividere e di dare la possibilità all'azienda di realizzare questa variazione, con la seguente motivazione. Vi leggo, infatti, ciò che è riportato anche in delibera: *"Non è in contrasto con le esigenze di interesse generale dello sviluppo urbano e razionale uso del territorio, e riguarda un'area da tempo già sottratta all'uso agricolo"*. Di fatto, quell'area è in zona agricola, ma da molto tempo l'azienda opera in quell'area che, di fatto, è un'area non a destinazione produttiva.

"Contribuisce al sostegno imprenditoriale, inteso quale sviluppo della collettività, e garantisce le condizioni di conferma e sviluppo di un'azienda del territorio".

Questo intervento è stato molto voluto perché una delle componenti principali è anche quella del miglioramento delle attuali condizioni del sito, grazie alla realizzazione di opere di mitigazione e di sistemazione a contorno, per il miglioramento dell'impatto paesaggistico, nonché per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. E' stata quindi posta una maggiore attenzione rispetto al modo di operare pre-intervento. Verrà realizzata una cortina verde sull'autostrada. Sarà quindi un passaggio molto importante.

Non da ultimo, ciò che già vi ha detto il sindaco, cioè che verranno quantificati, per un importo di 212.000, i lavori, nell'arco di quattro anni.

Se avete delle domande, sono a disposizione.

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

Abbiamo, o forse è meglio dire che avevamo una questione pregiudiziale, che si limiterà alla dichiarazione di voto.

- SINDACO

Per capirci, è una dichiarazione di voto o un emendamento?

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

No. E' una questione pregiudiziale, per indicare di ritirare questo ordine del giorno.

- SINDACO

Lei, quindi, di fatto emenda e chiede il ritiro del punto.

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

Sì.

- SINDACO

Sì. Legga pure, così almeno capiamo di che cosa si tratta. Prego.

Il consigliere DAGLI ORTI PAOLO legge il documento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

- SINDACO

Grazie, consigliere. Prima di dare la parola all'assessore, che le risponderà, voglio precisare che non si tratta di consumo di nuovo territorio, ma di un riordino dell'attività esistente. Le sue considerazioni sono anche significative e vanno anche valorizzate, però non c'è niente di nuovo qui.

- ASS. POZZATO

Le rispondo io, poi chiederò l'aiuto dell'arch. Boscardin per la parte tecnica.

- SINDACO

Convochiamo già al tavolo l'arch. Boscardin visto che, per la delicatezza dell'argomento, potrà essere più completo.

Prego, assessore!

- ASS. POZZATO

Già dalla precedente Amministrazione erano state fatte delle valutazioni al Piano degli Interventi, dove erano state individuate delle aree a destinazione "Attività produttive fuori zona", come appunto vengono definite. Infatti, vuoi o non vuoi, nel corso degli anni le attività si sono insediate nei posti più opportuni. Questa attività, che si occupa di recupero di rifiuti inerti, in questo momento aveva bisogno di essere rimodulata e riorganizzata, in quanto l'area in questo momento aveva bisogno di essere riqualificata anche dal punto di vista ambientale.

Non a caso, nella Conferenza dei Servizi che è stata svolta, come le ho detto prima, tra Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Autostrada, Comuni (Sandrigo e Monticello) e Provincia, sono stati dati pareri positivi, non tanto perché quest'area consuma territorio agricolo nuovo, ma lo sta già consumando da molti anni. Per cui, nessuno – né io, né lei, né questo Consiglio – può impedire ad un'attività che è installata lì di cambiare zona, in quanto non è più a destinazione.

Ora, se secondo lei, non è lecito che questa attività continui ad operare per le sue ragioni, questa è un'altra parte. Adesso, comunque, passo la parola all'arch. Boscardin, che le piega la cosa dal punto di vista tecnico.

- SINDACO

Grazie, assessore. Architetto, prego!

- ARCH. BOSCARDIN

Buonasera!

Ovviamente, non è compito mio entrare nel merito.

Mi sembra che la prima questione portata riguardi la recente legge sul consumo di suolo, la Legge n.14/2017. Rispetto a questo devo dirvi che la legge, che all'art.1 esprime le finalità, all'art.12 dice anche che gli interventi di cui alla Legge 55 sono in deroga alle disposizioni di legge. La proposta di delibera, tra l'altro, già lo cita. L'art.12, al comma 1, lettera d) recita: "*Le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, fa salve le applicazioni e le procedure di cui al capo 1 della Legge 55/2012*", quindi gli articoli da 1 a 5, che è appunto il capo per cui è proposta l'approvazione della variante. Questo è il senso tecnico.

Devo dirvi un'altra cosa che già è uscita. A prescindere da questo, l'area è comunque già trasformata e sottratta all'uso agricolo.

E' chiaro che il dimensionamento del PAT, in termini di superficie agricola utilizzata, trasformabile e già trasformata, l'area è già stata computata come trasformata.

Anche qua ne approfitto per accennare la delibera – non sono sicuro e mi scuso – ma sicuramente al parere, che è il parere mio, dato in Conferenza dei Servizi, che comunque vi è stato elencato e già pubblicato in "Amministrazione trasparente" fin da agosto, l'insediamento è autorizzato, pur dal condono edilizio,

con Permesso di Costruire 16/2006, del febbraio del 2006, a seguito di richiesta della ditta, fatta il 25.11.2004. Voi sapete quindi che c'è un titolo edilizio che è precedente, anche proprio dal punto di vista temporale, al PAT, che voi avete approvato nel 2009. Credo che i lavori li abbiate iniziati nel 2008.

Ricordo anche il condono del 2004. Ricorderete che è l'ultima estensione del Condonò della legge 46/85, che prevede comunque che, una volta rilasciato il condono edilizio, il Comune provveda all'adeguamento del Piano Regolatore Comunale (allora di chiamava Piano Regolatore Generale), in funzione proprio dei titoli edilizi rilasciati in sanatoria.

Mi pare che prima l'assessore abbia accennato – però non ne sono sicuro – al rispetto del Codice degli Appalti. E' evidente che la delibera lo fa. Non c'è nessun tipo di possibilità di deroga rispetto al Codice degli Appalti.

Il punto n.5, che vedo in proposta di delibera recita: "*Le opere di cui all'art.8 della Convenzione – che sono i 212.000 euro a cui faceva riferimento – saranno realizzate a titolo perequativo, comunque nel rispetto del Codice degli Appalti*". Questo, quindi, è pacifico. Sapete che il Codice degli Appalti permette l'affidamento diretto di un'opera fino a 40.000 euro (art.36), chiaramente nel rispetto dell'art.32. E' quindi abbastanza evidente che, se voterete questa proposta, è contenuto anche il richiamo al necessario rispetto del Codice degli Appalti. Questo è pacifico.

Non ho ben capito se nel suo appunto ci fosse un riferimento anche allo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Comunque, ad un certo punto della proposta è dato atto che ho quantificato gli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento, che sono di 4.400 euro circa. A pag.3, verso la fine, c'è infatti scritto: "*4.424,70 euro*", che è appunto il contributo dovuto. Contro questo, fuori dai 212.000 euro, che hanno quindi il regime del Codice degli Appalti, le opere di urbanizzazione primaria che, ai sensi dell'art.16, devono essere connesse all'intervento per essere scomutate fuori dal Codice degli Appalti, vedete che è 26.200. Ecco, questo era un appunto che forse pareva non capirsi benissimo in delibera – e mi scuso – ma voleva significare proprio questo: lo scomputo, che è di 4.400 euro, è a fronte di 26.200 euro di opere primarie connesse all'intervento, che niente hanno a che fare con i 212.000 euro.

Chiedeva, inoltre, di una fideiussione. E' chiaro che c'è, perché la bozza di Convenzione lo prevede. La fideiussione non c'è ancora, ma il giorno che verranno con me dal notaio per fare la Convenzione, la fideiussione certo che c'è. E' pacifico.

Lei chiedeva inoltre sulla destinazione vincolata. Non solo la destinazione è vincolata. E' chiaro che tutti questi progetti, per espressa disposizione normativa di legge, vengono approvati per quel tipo di progetto, per quella destinazione. Se un domani tu, invece di 500 metri ne fai 501 e ci fai un'altra cosa, hai bisogno di un'altra Variante, di una deroga alla Variante. Noi approviamo un progetto in Variante, non una zonizzazione che libera poi la ditta da ogni tipo di dipendenza rispetto al progetto che voi approvate per quello che è: un recupero di rifiuti inerti, con a lato un edificio di 500 m² di superficie.

Lei faceva cenno inoltre al contributo sul costo di costruzione. Tutto molto corretto. Devo però rilevare che, nel caso specifico, l'edificio è produttivo, per cui è esente dalla tassa sul costo di costruzione. E' evidente che è soggetto al contributo su opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ma non sul costo di costruzione.

- SINDACO

Grazie, architetto!

Facendo il punto, questa, di fatto, è una questione pregiudiziale o sospensiva, che dir si voglia. L'art.35 del Regolamento del nostro Consiglio Comunale specifica che la questione sospensiva può essere posta nel corso della discussione, cosa che abbiamo fatto, e che va comunque votata, per essere accettata o respinta.

Pertanto, prima di andare al punto che leggerà l'assessore, votiamo...

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

No! Vorrei che prima l'architetto mi chiarisse la questione dei 40.000 euro riguardo al Codice degli Appalti. Qui si parla di una somma di 212.000 euro, per cui non ho capito. E' perché la somma viene suddivisa in 4 anni? Si prevede cioè l'esecuzione di lavori a favore del Comune per un importo di 212.000 euro. Quindi, la questione dei 40.000 euro come limite per le gare di appalto... Può essere che non abbia ben capito io su questi 40.000 euro.

- SINDACO

Le rispondo io, consigliere.

Innanzitutto, voglio fare un'osservazione pratica sull'utilizzo che stiamo facendo del tempo del Consiglio Comunale, non perché non ci stia, ma perché proprio l'argomento che stiamo trattando adesso era oggetto di Commissione; Commissione alla quale lei e il suo gruppo non vi presentate. Perché non vi presentate? Non vi presentate perché dite che state aspettando una interpretazione su una delibera che questo Consiglio Comunale ha fatto all'unanimità (con voi presenti) e che comportava, naturalmente, l'obbligo morale, ma anche concreto, da parte dei consiglieri di partecipare.

Ora, il ragionamento è questo ed è semplice. Se voi, per i prossimi cinque anni, non parteciperete alle Commissioni che noi regolarmente... Non so se ci sia da sorridere!!! Io non ci sorrido tanto! Se non parteciperete alle Commissioni che noi regolarmente convochiamo e che voi regolarmente disertate non motivandolo, oppure motivandolo con il fatto che state aspettando una presunta risposta ad una richiesta che avete fatto al Prefetto (almeno mi sembra di capire), peraltro legittima, il rischio è che noi, anziché trattare argomenti in Consiglio Comunale di cose valutate in ambito delle specifiche Commissioni – l'essenza della Commissione, infatti, è quella di portare temi come questo... Se lei dice ogni volta che andiamo in Consiglio Comunale: "*Io ci faccio una Commissione sopra*", allora noi organizziamo non Consigli Comunali con 6, 7, 8 o 10 punti, ma con 3 punti, sapendo che lei utilizzerà questo Consiglio Comunale, questo strumento, per fare delle Commissioni, alle quali lei non ritiene di partecipare. Spero di essere stato chiaro!

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

Grazie, signor sindaco. Non è che io sorrida perché la prendiamo alla leggera. La questione delle Commissioni per noi è una questione di Regolamento, seria. Noi siamo in attesa non tanto di un'interpretazione, ma di una pronuncia, per noi, per i prossimi Consigli, per chiarire una questione che ci ha lasciati dubbiosi sul fatto dei commissari, cioè degli assessori eletti commissari.

Certamente capisco che se non ci sono le Commissioni, i Consigli diventano più lunghi. Non è però questa l'intenzione.

- SINDACO

Sì, ce lo diciamo prima. Diciamo: *"Noi non veniamo più alle Commissioni"*, che tra l'altro avete deliberato! La cosa che infatti a me risulta strana è che questo Consiglio Comunale all'unanimità, con voi, ha deliberato la composizione delle Commissioni, salvo il fatto poi di dire: *"Noi non le riteniamo più correttamente costituite, per cui non veniamo più"*. Ad ogni modo, se voi ci formulate o comunque date la certezza che alle Commissioni non parteciperete più, noi continueremo a convocarle, perché sono previste, sono strumenti di lavoro dell'Amministrazione, sapendo che i Consigli Comunali diventeranno non Consigli in cui ci si confronta sull'aspetto politico, ma momenti tecnici durante i quali entreremo, come stiamo facendo adesso, sulle singole specificità. Possiamo anche farlo, ma è una scelta vostra.

- CONS. DAGLI ORTI PAOLO

La ringrazio. Per chiudere questa questione pregiudiziale, l'intento nostro, più che tecnico era quello della questione dello Statuto, la questione delle risorgive, anche se sappiamo che, di fatto, è impossibile tornare indietro su un'opera fatta. Però diciamo che la prospettiva non era delle migliori, visto anche il posto in cui si trova questo edificio.

Mi scusi, si vota anche la questione pregiudiziale, oppure passiamo alla dichiarazione di voto?

- SINDACO

Il Regolamento, all'art.34, parla della questione pregiudiziale e sospensiva. Lo leggo per chiarezza: *"Le questioni sospensive o pregiudiziali, possono essere portate nel corso della discussione. Sono discusse se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione"*.

Per cui, adesso noi voteremo la sua richiesta di sospensione. Noi, chiaramente, daremo parere contrario. Dopo di che, andremo al voto su quanto proporrà l'assessore.

Metto ai voti la proposta fatta dai consiglieri del gruppo Movimento 5 Stelle, di sospendere il punto n.4.

Il Consiglio respinge la proposta a maggioranza, con il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Chiedo adesso all'assessore di dare lettura del testo della proposta. Prego!

- ASS. POZZATO

"Propone"

- di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto che non sono state presentate osservazioni al progetto di miglioramento e riqualificazione ambientale di un sito deposito materiali edili e installazione impianto recupero rifiuti non pericolosi (inerti) a servizio della ditta DCB Sole Asfalti srl, in variante al Piano degli Interventi del Comune di Sandrigo, a seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisorie in data 29 agosto 2017;
- di approvare, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.55/2012, la Variante Urbanistica relativa all'immobile sito nel Comune di Sandrigo, Via Casoni, catastalmente identificato al foglio 25, mappale 185, 213 e 317, secondo la seguente documentazione progettuale predisposta dallo studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta, arch. Matteo Borgo, procuratore per la pratica agli atti del SUAP di Sandrigo;
- di richiamare le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni competenti, espresse o richiamate in sede di Conferenza dei Servizi: parere del Comune di Sandrigo, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del 25 agosto 2017; comunicazione della Sezione del Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione del 22 settembre 2015; parere della Società Autostrade del 10 febbraio 2016; parere del Comune di Monticello Corte Otto del 23 agosto 2017; parere del cOnsorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 29 agosto 2017, con le precisazioni e indicazioni espresse in sede di conferenza dei servizi; Determina Dirigenziale n.758 del 22 agosto 2017 della Provincia di Vicenza e approvazione del progetto di messa in riserva, recupero e selezione dei rifiuti speciali inerti e non pericolosi;
- di approvare la bozza di convenzione per l'attuazione dell'intervento, conforme alla bozza predisposta dalla Regione Veneto e approvata con DGRV n.2045 del 29.11.2013, dando atto che il contributo di costruzione è scomputato, ai sensi dell'art.16, comma 2 e 2bis, del DPR 380/2001, con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse all'intervento. Le opere di cui all'art.8 della Convenzione saranno realizzate a titolo perequativo, ai sensi dell'art.13 delle N.T.O. del Piano degli Interventi vigente e saranno applicate le norme di cui al D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- di dare atto che il responsabile del servizio provvederà, alla conclusione del procedimento edilizio-urbanistico, al rilascio del provvedimento conclusivo, previo ottenimento di tutti gli atti e documenti necessari, agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, comprese la pubblicazione degli elaborati e degli atti sul sito del Comune, alla sezione <Amministrazione Trasparente> e la trasmissione alla Regione dei dati, ai fini del monitoraggio di cui all'art.6, L.R. 55/2012".

- SINDACO

Grazie, assessore.

Metto ai voti il punto n.4.

Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle.

Ringraziamo l'arch. Boscardin per il contributo e passiamo. al punto n.5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- RICHIAMATI:
 - ✓ lo Statuto Comunale;
 - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 13 di cui tutti votanti**
- **con voti favorevoli n. 13**, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

7. richiamare le premessa quali parte integrante del presente provvedimento;
8. prendere atto che non sono state presentate osservazioni al progetto di miglioramento e riqualificazione ambientale di un sito uso deposito materiali edili e installazione impianto recupero rifiuti non pericolosi (inerti) a servizio della ditta D.C.B. Sole Asfalti srl. in variante al Piano degli Interventi del Comune di Sandrigo, a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria in data 29/08/2017;
9. approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, la variante urbanistica relativa all'immobile sito in Comune di Sandrigo, via Casoni, catastalmente identificato al Fg. 25, mapp. n. 185, 213 e 317, secondo la seguente documentazione progettuale predisposta dallo Studio Borgo Progettazioni di Carmignano di Brenta (PD) – arch. Matteo Borgo procuratore per la pratica, agli atti dello SUAP di Sandrigo:
 - Relazione tecnica (file: 00385910245-22032017-1255.007.PDF.P7M)
 - Relazione recupero e trattamento acque meteoriche (file: 00385910245-22032017-1255.008.PDF.P7M)
 - Tav. 1.1 – Inquadramento (file: 00385910245-22032017-1255.012.PDF.P7M)
 - Tav. 2 - Planimetria stato attuale (file: 00385910245-22032017-1255.013.PDF.P7M)
 - Tav. 3.2 – Planimetria di progetto (file: 00385910245-22032017-1255.014.PDF.P7M)
 - Tav. 4.2 - Layout impianto recupero rifiuti non pericolosi (file: 00385910245-22032017-

- 1255.015.PDF.P7M)
- Tav. 5.2 - Planimetria recupero e smaltimento acque meteorologiche e piano quotato (file: 00385910245-22032017-1255.016.PDF.P7M)
 - Tav. 6.2 – Sezioni (file: 00385910245-22032017-1255.017.PDF.P7M)
 - Tav. 7.1 – Fabbricato uso magazzino-garage, officina piccola manutenzione, deposito olii (file: tav.7.1 fabbricato_170830.pdf.p7m)
 - Tav. 8 - Impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (file: 00385910245-22032017-1255.019.PDF.P7M)
 - Tav. 9 - Planimetria opere di urbanizzazione e mitigazione (file: tav.9 planimetria opere urbanizzazione-mitigazione.pdf.p7m)
10. richiamare le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni competenti, espressi o richiamati in sede di Conferenza dei Servizi:
- parere del Comune di Sandrigo – Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, in data 25/08/2017;
 - comunicazione della Sezione di Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione del 22/09/2015, prot. n. 379135;
 - parere della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza in data 10/02/2016, prot. n. 244/16;
 - parere del Comune di Monticello Conte Otto in data 23/08/2017, prot. 10649;
 - parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del 29/08/2017, prot.11070, con le precisazioni/indicazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi;
 - Determina Dirigenziale n. 758 del 22/08/2017 della Provincia di Vicenza di approvazione del progetto di messa in riserva, recupero e selezione di rifiuti speciali inerti non pericolosi;
11. approvare la bozza di convenzione per l'attuazione dell'intervento, conforme alla bozza predisposta dalla Regione Veneto ed approvata con DGRV n. 2045 del 19/11/2013, dando atto che
- il contributo di costruzione è scomputato ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2bis, del DPR 380/2001 con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse all'intervento;
 - le opere di cui all'art. 8 della Convenzione saranno realizzate a titolo perequativo ai sensi dell'art. 13 delle NTO del Piano degli Interventi vigente e saranno applicate le norme di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;
12. dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà:
- alla conclusione del procedimento edilizio/urbanistico ed al rilascio del Provvedimento conclusivo previo ottenimento di tutti gli atti ed i documenti necessari
 - agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, comprese la pubblicazione degli elaborati e degli atti sul sito comunale alla Sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione alla Regione dei dati ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 LR 55/2012.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RIQUALIFICAZIONE, CON AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DI UN SITO AD USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) IN VIA CASONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. IMPRESA: D.C.B. SOLE ASFALTI
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, CON AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DI UN SITO AD USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) IN VIA CASONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. IMPRESA: D.C.B. SOLE ASFALTI

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-10-
17

Il Responsabile del
servizio
F.to Boscardin
Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, CON AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE, DI UN SITO AD USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (INERTI) IN VIA CASONI: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012. IMPRESA: D.C.B. SOLE ASFALTI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-10-
17

Il Responsabile del
servizio
F.to Maggian Maria
Letizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa